

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ENTE MUSICALE DI NUORO

CAPO I

SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

1. È costituita l'Associazione "Ente Musicale di Nuoro".
2. A partire dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli artt. 45 ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione assumerà la denominazione di "Ente Musicale di Nuoro, ente del terzo settore" (siglabile "Ente Musicale di Nuoro ETS"). Fino ad allora è fatto divieto all'Associazione di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

ARTICOLO 2

1. L'Associazione ha sede in Nuoro, in Via Convento n. 8. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Nuoro non comporta modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3

1. L'associazione è indipendente ed apolitica.

ARTICOLO 4

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte musicale, teatrale e di danza, contribuendo allo sviluppo della sensibilità musicale, teatrale e di danza; intervenendo nell'educazione permanente per ciò che concerne l'ambito musicale, teatrale e di danza, impegnando i propri iscritti a creare le condizioni per il loro sviluppo culturale e professionale.
2. L'associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, consistenti nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Si occupa, in particolare:
 - a) Di organizzare e finalizzare manifestazioni musicali;
 - b) Di organizzare e finalizzare manifestazioni teatrali;
 - c) Di organizzare e finalizzare manifestazioni di danza;
 - d) Di collaborare con Enti Pubblici ed associazioni allo svolgimento di qualsiasi forma di attività musicale, teatrale e di danza, anche nel campo giovanile e scolastico;
 - e) Di cooperare con le iniziative degli Enti Pubblici del Capoluogo e della Regione intese in qualsiasi modo a migliorare lo sviluppo delle attività musicali, teatrali e di danza nell'ambito regionale;



16

- 
- f) Di promuovere delle conferenze, *stages*, e seminari diretti a diffondere la cultura musicale, teatrale e di danza nel territorio;
 - g) Di costituire e agevolare complessi corali, orchestrali e bandistici, gruppi e laboratori teatrali, compagnie di danza, approntando le attrezzature necessarie per la diffusione e catalogazione della musica discografica, in particolare di quella popolare, e dello sviluppo di forme teatrali della cultura popolare;
 - h) Di contribuire con le proprie iniziative alla formazione professionale di tecnici operanti nel campo musicale, teatrale, di danza, scenografico e gestionale;
 - i) Di organizzare e gestire attività di formazione professionale e ricerca nei campi di intervento;
 - j) Di gestire, sia in proprio che insieme a Enti Pubblici o Privati, strutture permanenti idonee per manifestazioni musicali, teatrali, di danza e di spettacolo;
 - k) Di cooperare allo sviluppo di istituzioni territoriali dedite allo studio e alla divulgazione della musica, del teatro e della danza;
 - l) Di promuovere interscambi di manifestazioni musicali, teatrali e di danza, sia nel territorio Nazionale che Internazionale, favorendo lo sviluppo culturale ed artistico del territorio.

4. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali al perseguimento del suo scopo secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi. L'individuazione di tali attività è demandata al consiglio direttivo, che ne dà informazione all'assemblea nella prima occasione utile.

CAPO II

SOCI

ARTICOLO 5



1. Sono aderenti all'Associazione:

- a) I soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che hanno fatto parte del primo consiglio direttivo, così come indicato nell'Atto costitutivo dell'associazione;
- b) I soci ordinari: i soggetti che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che ne condividono le finalità;
- c) I soci sostenitori (benemeriti): coloro che intendono sostenere l'attività dell'Associazione.

Non possono aderire all'associazione le società che perseguono scopo di lucro, le pubbliche amministrazioni e tutti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e per tutte le deliberazioni sulle materie di cui all'articolo 10 del presente statuto. Ciascun socio può essere eletto come membro del consiglio direttivo e ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione.



4. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

5. Il numero dei soci è illimitato, essi non possono usare l'Associazione per fini di lucro.

6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, il quale provvederà in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni, dandone comunicazione agli interessati e curandone l'annotazione nel libro degli aderenti all'Associazione.

7. La decisione di respingere la domanda di ammissione deve essere motivata. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione.

ARTICOLO 6

1. Ogni socio deve:

- a) Osservare le disposizioni statutarie, i deliberati dell'assemblea e quelli del consiglio direttivo;
- b) Cooperare efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione;
- c) Pagare la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 7

2. La qualifica di socio si perde:

- a) Per morosità di due anni, salvo a dimostrare la causa di forza maggiore;
- b) Per atti o fatti contrastanti con i fini ed i principi dell'Associazione;
- c) Per qualunque atto o fatto che possa arrecare grave danno morale all'Associazione ed ai soci.

CAPO III

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) Dei redditi derivanti dal suo Patrimonio;
- c) Degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

CAPO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente.

Al verificarsi dei presupposti di legge, l'Associazione è tenuta a nominare l'organo di controllo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del consiglio direttivo o da qualsiasi altro aderente all'Associazione.



2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- a) Provvede alla elezione del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente;
- b) Qualora si verifichino i presupposti di legge, nomina l'organo di controllo e ne determina il compenso; fermo il potere di revoca, può delegare la nomina dell'organo di controllo e la determinazione puntuale del suo compenso al consiglio direttivo;
- c) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- e) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) Delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, cinque consiglieri o dall'organo di controllo.

4. La convocazione è fatta di norma mediante comunicazione di posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, ed è inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del consiglio direttivo e ai membri dell'organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza. È consentito l'invio dell'avviso di convocazione anche con altri mezzi, purché sia osservata la forma scritta.

5. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente della stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

MP

10. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da un altro membro del consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

11. È comunque consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 11

Il consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compresi il presidente e il vice presidente.

2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del consiglio direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti, che dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica in consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione integrale.

5. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) La nomina di responsabili di settore;
- c) L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti e la loro esclusione;
- d) La predisposizione annuale dei bilanci e del rendiconto consuntivo.

7. Il consiglio direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, i quali possono costituirsi in comitato esecutivo; oppure, a mezzo del presidente, può attribuire anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

8. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dall'organo di controllo. La convocazione è fatta mediante comunicazione di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo e all'organo di controllo.



9. Ferma restando la comunicazione all'organo di controllo, il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del consiglio direttivo.

11. Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. È comunque consentito l'intervento alle riunioni del consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

13. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

14. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda 51.645,69 euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 12

Il presidente

1. Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il consiglio direttivo può con propria delibera, attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altri membri del consiglio direttivo stesso o a terzi estranei.

2. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, qualora istituito, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. È responsabile della tenuta dei libri dell'Associazione.

3. Il presidente coordina l'attività del consiglio direttivo.

ARTICOLO 13

Il vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 14

Organo di controllo

1. A norma dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo è nominato quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

AD

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

A tal fine l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, verifica la sussistenza dei presupposti di cui al presente comma.

2. L'organo di controllo è costituito in forma monocratica, nella persona scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. L'incarico di organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

4. L'organo di controllo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

5. Il limite massimo del compenso dell'organo di controllo è deliberato dall'assemblea, che può delegarne al consiglio direttivo la determinazione puntuale.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017. Qualora si verificano i presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

7. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Il libro delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dell'organo stesso.

ARTICOLO 15

Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del consiglio direttivo, nonché il Libro degli aderenti all'Associazione. Nel caso in cui sia costituito l'organo di controllo, tiene altresì il libro delle deliberazioni dell'organo stesso.

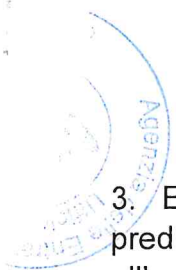
2. I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque socio ne faccia istanza al presidente, ovvero all'organo di controllo in relazione al libro delle deliberazioni dell'organo stesso; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

5. Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora l'esercizio abbia registrato ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ARTICOLO 17

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Si applica quanto stabilito nell'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 18

Scioglimento

1. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, ad altri enti del terzo settore, individuati con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi al più tardi entro venti giorni dalla verifica della causa di scioglimento. In mancanza della predetta deliberazione, il patrimonio è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 19

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

ARTICOLO 20

Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dallo statuto si applicano le norme del d.lgs. n. 117/2017 e in quanto compatibili le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Nuoro, 3 marzo 2023

Angelo Palmieri
3/3/2023



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 9/3/2023 al n° 255 serie 3
euro ESENTE
di cui euro _____ per trascrizione
Il Direttore